
Regolamento e policy di erogazione del credito

Aggiornamento 031/2021 del 26/03/2021

Indice

MORELLI FINANZIARIA S.r.l.	1
ATTIVITA' DI PRESTITO SU PEGNO.....	1
Premessa e obiettivi.....	2
Parte prima: Regolamento del credito	3
1. Oggetti offerti in pegno.....	3
2. Processo di stima.....	4
3. Durata dei prestiti.....	4
4. Operazioni di pegno	5
5. Conservazione degli oggetti pignorati.....	5
6. Restituzione dei pegni riscattati.....	6
7. Denunce di smarrimento e duplicati delle polizze	6
8. Fermo e sequestri	7
9. Vendita all'asta pubblica	7
Parte seconda: Policy di erogazione del credito	8
1. Fase istruttoria – fase deliberativa - perfezionamento del credito	9
2. Apposizione dei sigilli sui beni oggetto del pegno –erogazione e archiviazione della documentazione contrattuale	9
3. Custodia dei beni in cassaforte.....	10
4. Dispegno della Polizza.....	10
5. Rinnovazione	11

Premessa e obiettivi

MORELLI FINANZIARIA S.r.l., di seguito anche “la Società” concede prestiti fruttiferi contro pegno di oggetti aventi valore intrinseco commerciale e duraturo.

Le operazioni di credito su pegno vengono compiute presso le Agenzie di prestito su pegno dislocate sul territorio campano in osservanza delle disposizioni di seguito richiamate:

- Legge 10 maggio 1938, n.745, sull’ordinamento dei Monti di credito su pegno;
- Relativo regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1939, n.1279;
- Legge 30 luglio 1951, n.948 e successive modificazioni, sull’ammortamento dei titoli;
- Legge 4 febbraio 1977, n.20;
- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;
- Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 e successivi aggiornamenti della Banca d’Italia “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”;
- Circolare n.217 del 5 agosto 1996 della Banca d’Italia “Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, istituti di pagamento e per gli IMEL;
- Statuto di MORELLI FINANZIARIA S.R.L.;
- Presente regolamento e policy per il credito su pegno.
- Policy interna sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo approvata dal CdA del 13.01.2020.

Parte prima: Regolamento del credito

1. Oggetti offerti in pegno

Possono eseguirsi sovvenzioni su pegno di:

- a) oggetti d’oro, di platino, pietre preziose, orologi anche di metallo, monete ;

La società, a suo insindacabile giudizio può rifiutare, qualora lo ritenga opportuno, oggetti differenti senza essere tenuta a giustificarne i motivi.

Gli oggetti offerti in pegno devono essere consegnati nelle migliori condizioni in appropriate custodie.

Gli oggetti acquisiti in pegno vengono custoditi in casseforti e/o cassette di sicurezza presso soggetti terzi con cui MORELLI FINANZIARIA S.R.L. ha stipulato un contratto di locazione.

Gli oggetti costituiti in pegno sono assicurati, a cura di MORELLI FINANZIARIA S.R.L., contro i rischi del furto, dell’incendio e della caduta del fulmine, per un importo uguale al valore di stima ad essi attribuito all’atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

MORELLI FINANZIARIA S.R.L. non risponde nei confronti del cliente:

- dei danni derivati agli oggetti dati in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci, palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza;
- della perdita totale o parziale degli oggetti stessi, quando questa derivi da caso fortuito o di forza maggiore;

Nei casi di assicurazione obbligatoria e qualora MORELLI FINANZIARIA S.R.L. sia responsabile del

danno derivato dagli oggetti dati in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito agli oggetti stessi al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito vantato da MORELLI FINANZIARIA S.R.L. per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.

2. Processo di stima

L'operazione di prestito non può essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno.

Il giudizio di stima è fatto da un dipendente qualificato, il quale deve garantire a MORELLI FINANZIARIA S.R.L., in caso della vendita all'asta delle cose costituite in pegno, l'integrale recupero dell'importo dei prestiti, dei relativi interessi ed eventuali diritti accessori.

La stima deve essere effettuata in base al valore commerciale degli oggetti offerti in pegno, con esclusione di qualsiasi apprezzamento di ordine affettivo, artistico e di lavorazione.

I limiti minimo e massimo delle sovvenzioni su pegno, il tasso di interesse e l'ammontare degli eventuali diritti accessori da percepire a titolo di rimborso spese per custodia, assicurazione, rilascio della polizza, ecc. sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La misura del tasso d'interesse e gli eventuali diritti accessori sono resi noti mediante appropriate comunicazione e pubblicità nei locali dove si svolge l'attività e sul sito istituzionale.

I prestiti suddetti non possono superare i quattro quinti del valore di stima, quando si tratti di pegno di oggetti preziosi.

3. Durata dei prestiti

La durata dei prestiti è stabilita normalmente in tre/sei mesi; è facoltà della Finanziaria stabilire il numero dei rinnovi.

L'interesse è esatto all'atto del riscatto del pegno o della domanda di rinnovazione del prestito, della vendita del pegno ovvero della sua aggiudicazione.

I diritti accessori, esclusi quelli d'asta, si percepiscono all'atto dell'erogazione o della rinnovazione del prestito. La rinnovazione, sia totale che parziale, comporta l'estinzione della polizza scaduta e l'emissione di una nuova polizza, con le stesse modalità dei nuovi prestiti, e pertanto può essere concessa:

- previo pagamento degli interessi e degli accessori;
- subordinatamente ad una nuova stima degli oggetti dati in pegno.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza, con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno.

La polizza di pegno, esibita per il riscatto o il rinnovo, non deve presentare tracce di alterazione o di correzioni, altrimenti sarà ritirata immediatamente per accertamenti. In tal caso viene rilasciata all'esibitore una ricevuta nella quale saranno riportati gli estremi della polizza ritirata.

Il proprietario di oggetti rubati o smarriti, costituiti in pegno, come pure chiunque, per qualsiasi titolo,

abbia diritto su cose pignorate, per ottenere la restituzione, deve rimborsare a MORELLI FINANZIARIA S.R.L. la relativa somma data in prestito, gli interessi ed eventuali accessori.

4. Operazioni di pegno

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante il rilascio al cliente di una polizza firmata dall'addetto che rilascia il finanziamento.

Le operazioni di credito su pegno hanno luogo in una delle due sedi della MORELLI FINANZIARIA S.r.l. nei giorni e con l'orario stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di MORELLI FINANZIARIA S.r.l., resi noti con cartelli esposti al pubblico.

Chiunque intenda ottenere una sovvenzione deve presentare le cose da pignorare all'addetto della MORELLI FINANZIARIA S.r.l, che in qualità di perito, effettuerà la stima; l'addetto compila apposita modulistica, che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- la denominazione di MORELLI FINANZIARIA S.R.L.;
- la data dell'operazione;
- la data della scadenza,
- la descrizione dettagliata degli oggetti costituiti in pegno;
- il numero della polizza di pegno;
- le generalità ed il domicilio di a chi si concede il pegno con l'indicazione del documento di identificazione e codice fiscale;
- il valore di stima;
- l'importo della sovvenzione da concedere e dei corrispettivi dovuti a MORELLI FINANZIARIA S.R.L.. Il modulo deve essere sottoscritto dall'addetto allo sportello.

L'addetto deve inoltre:

- compilare in modo chiaro la relativa polizza e consegnarla a chi ha richiesto la sovvenzione, insieme all'importo della stessa, al netto degli eventuali oneri accessori.

La polizza è un titolo al portatore, anche se contiene l'indicazione di un nome.

Sulla polizza debbono essere annotate le condizioni stabilite dagli art.10 della legge 10.05.1938 n.745 e 37 del D.P.R. 25.05.1939 n. 1279.

5. Conservazione degli oggetti pignorati

In ogni involucro contenente le cose pignorate, deve essere inserito un cartellino contenente il numero della polizza relativa.

Ogni involucro deve essere sempre chiuso con l'apposito sigillo.

Quando si tratti di oggetti preziosi, è bene che i relativi involucri siano costituiti da bustine di plastica trasparente, per poter dar modo all'addetto - in caso di necessità - di controllare gli oggetti stessi, prima di

dissigillare la busta.

6. Restituzione dei pegni riscattati

La restituzione dei pegni riscattati viene eseguita nella giornata concordata per l'estinzione del prestito, facendo riscontrare al cliente la loro esattezza, in quanto non sono ammessi reclami dopo la restituzione degli oggetti stessi.

Sulla relativa polizza che viene ritirata devono essere apposti:

o il timbro “pagato”;

o la data di estinzione del prestito; o

la firma dell'Addetto;

o le generalità del cliente della polizza di pegno con l'indicazione del documento di identificazione..

7. Denunce di smarrimento e duplicati delle polizze

Per l'emissione di duplicati, nei casi di distruzione, sottrazione o smarrimento di polizze di pegno, va seguita la procedura disposta dagli artt. 6 e segg. della legge 30 luglio 1951 n.948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n. 187 e dalla legge 29 maggio 1989 n. 206), relativa all'ammortamento dei titoli al portatore, e le norme del presente regolamento.

In detti casi, pertanto, il cliente deve fare immediata denuncia scritta a MORELLI FINANZIARIA S.R.L., rivolgendosi alla MORELLI FINANZIARIA S.r.l e procedere alle ulteriori formalità prescritte.

Non vengono accettate denunce che non siano provviste dei dati sufficienti all'identificazione della polizza smarrita, distrutta o sottratta, e all'identificazione del denunciante.

Rintracciato il pegno, ne viene dichiarato il fermo, di cui sarà data notizia mediante pubblicazione nell'albo posto nelle Agenzie dove si effettuano le relative operazioni.

Il pegno, “fermato” in dipendenza della procedura di cui sopra, non può essere restituito o rinnovato fino a quando la procedura stessa non sia stata completamente definita.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 30.07.1951 n. 948, il “fermo”, dichiarato in conformità delle presenti norme, si considera annullato se, entro 25 giorni dalla denuncia, il cliente non fa pervenire a MORELLI FINANZIARIA S.R.L. copia del ricorso al Presidente del Tribunale.

MORELLI FINANZIARIA S.R.L. dà corso ad eventuali richieste di ritiro del pegno, soltanto dopo aver ricevuto assicurazione dalla Cancelleria del Tribunale della mancata presentazione del ricorso.

La presentazione della denuncia di smarrimento della polizza e la relativa procedura di ammortamento non hanno effetto sul normale svolgimento dell'operazione creditizia. Pertanto, il pegno oggetto di denuncia resta bloccato fino ad espletamento della procedura di ammortamento.

Per evitare il procedimento di vendita, l'interessato può pagare prima della vendita stessa quanto dovuto per capitale, interessi ed accessori, o procedere ad un rinnovo puramente amministrativo del pegno, versando gli interessi dovuti, con l'intesa che la nuova polizza è trattenuta da MORELLI FINANZIARIA S.R.L. e non ha efficacia fino a quando non sia stata definita, a norma di legge, la procedura d'ammortamento della polizza

smarrita.

Qualora la polizza smarrita, distrutta o sottratta, sia d'importo non superiore a Euro 516,46 (valore di stima), l'Addetto, ai sensi del secondo comma dell'art.18 della legge 30 luglio 1951 n. 948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n. 187 e dalla legge 29 maggio 1989 n. 206), può autorizzare l'emissione del relativo duplicato, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di fermo sull'albo presso la sede della MORELLI FINANZIARIA S.r.l, senza che nel frattempo siano intervenute opposizioni.

8. Fermo e sequestri

Il fermo e il sequestro di cose rubate o smarrite o comunque interessanti procedimenti giudiziari, costituite in pegno presso MORELLI FINANZIARIA S.R.L., possono essere disposti solo con ordine scritto dall'Autorità giudiziaria, alle cui disposizioni MORELLI FINANZIARIA S.R.L. deve attenersi.

Gli oggetti, sui quali la predetta autorità abbia disposto il fermo, rimarranno presso MORELLI FINANZIARIA S.R.L., per essere consegnati ai titolari, conformemente ai provvedimenti definitivi emanati dall'Autorità medesima, previo, comunque, il pagamento di quanto dovuto a MORELLI FINANZIARIA S.R.L. per capitale, interessi ed accessori.

9. Vendita all'asta pubblica

I pegni non riscattati, né rinnovati entro 30 giorni dalla scadenza dei prestiti, sono preparati per la vendita all'asta pubblica, nei giorni e con le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in appositi locali che facilitino il concorso del pubblico.

Le vendite debbono essere rese note con l'affissione del relativo avviso, negli uffici designati, e con le altre eventuali forme di pubblicità decise dal Consiglio di Amministrazione.

L'avviso deve rimanere esposto per almeno 5 giorni consecutivi precedenti l'inizio delle aste e fino al compimento delle stesse e deve indicare:

- il luogo, il giorno e le ore in cui esse si svolgono;
- l'elenco dei presumibili pegni in vendita, con l'indicazione per ciascuno di essi dei rispettivi numeri di polizza.

Il prezzo base degli oggetti offerti all'asta deve essere corrispondente al valore di stima risultante dalle relative polizze, oppure al prezzo corrente di mercato stabilito dal Consiglio di Amministrazione di MORELLI FINANZIARIA S.R.L..

È in facoltà di MORELLI FINANZIARIA S.R.L. mettere in vendita i pegni anche divisi in più parti o lotti laddove il Consiglio di Amministrazione ne riconosca la convenienza.

Per i pegni rimasti invenduti al primo esperimento d'asta, si procede, anche in giorno diverso, ad un secondo esperimento di vendita, abbassando il prezzo base all'importo corrispondente al credito di MORELLI FINANZIARIA S.R.L., per capitale, interessi e diritti accessori.

Se anche al secondo esperimento d'asta i pegni non vengono aggiudicati, l'addetto procede a ritirarli al prezzo corrispondente all'intero credito vantato da MORELLI FINANZIARIA S.R.L., entro 10 giorni

dall'ultima asta.

Alle aste indette da MORELLI FINANZIARIA S.R.L. si applicano gli artt. 353 e 354 del codice penale, il cui testo deve essere affisso negli uffici in cui le stesse si svolgono.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare un consigliere o un altro incaricato di MORELLI FINANZIARIA

S.R.L. a dirigere le aste.

Le vendite debbono essere registrate su un apposito libro mediante indicazione:

- del numero di polizza;
- del nome dell'acquirente;
- del prezzo di aggiudicazione.

Il ricavato delle vendite è soggetto ad un diritto fisso d'asta del 10%, oltre Iva, a carico degli acquirenti con un minimo di Euro 10,00.

L'aggiudicazione delle cose sottoposte all'asta è fatta al migliore offerente.

Ai portatori della polizza possono essere consentiti il riscatto o la rinnovazione dei pegni fino a quando i medesimi non sono stati aggiudicati all'asta pubblica.

MORELLI FINANZIARIA S.R.L. non risponde dei difetti palesi o occulti, del peso, della misura o della qualità degli oggetti aggiudicati.

Il delegato a presiedere le aste sorveglia che le stesse si svolgano con assoluta regolarità secondo quanto disposto dalla legge e dal presente Regolamento.

In ogni caso di contestazione il delegato a presiedere decide definitivamente ed inappellabilmente. È vietato ai dipendenti di MORELLI FINANZIARIA S.R.L. di partecipare alle aste.

Il Consiglio di Amministrazione di MORELLI FINANZIARIA S.R.L. ha la facoltà di sospendere la vendita di qualsiasi pegno, quando lo ritenga opportuno.

I ricavi delle vendite, al netto dei diritti d'asta e dell'IVA sono utilizzati per l'estinzione del credito di MORELLI FINANZIARIA S.R.L., per capitale, interessi e diritti accessori, mentre le eventuali eccedenze restano, infruttifere, per la durata di cinque anni, a disposizione dei portatori della polizza, i quali possono esigere il "sopravanzo" di loro spettanza, presentando la polizza medesima.

Durante il quinquennio, la Società porrà in essere, almeno una volta nel periodo, le adeguate comunicazioni a mezzo telefono, mail o missive per informare il cliente della presenza dei cd "superi" o "resti d'asta"

Trascorso il quinquennio ed esperite le attività informative di cui sopra, i sopravanzi non reclamati dagli aventi diritto sono devoluti a MORELLI FINANZIARIA S.R.L. in aumento del patrimonio.

Parte seconda: Policy di erogazione del credito

1. Fase istruttoria – fase deliberativa - perfezionamento del credito

Il personale addetto delle agenzie:

- a) Accoglie il cliente nei locali ;
- b) si accerta che il cliente abbia preliminarmente consultato tutti I documenti informativi disponibili in agenzia o sul sito;
- c) Profila il cliente con adeguata verifica sotto il profilo soggettivo e oggettivo ed eventuale adeguata verifica rafforzata (Policy interna sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo approvata dal CdA del 13.01.2020).
- d) riceve la richieste del cliente;
- e) prende visione degli oggetti offerti in pegno e verifica che rientrino tra le categorie dei beni accettati dalla Società;
- f) se il bene rientra tra le categorie merceologiche accettate dalla società, sottopone al dipendente esperto incaricato gli oggetti offerti in pegno per la relativa valutazione di stima;
- g) in base alla valutazione di stima del dipendente incaricato, quantifica la somma erogabile al Cliente nel rispetto della normativa di settore e dei limiti operativi di cui alla presente Procedura;
- h) decide se erogare l'importo quantificato;
- i) provvede a far sottoscrivere in maniera grafometrica tutta la documentazione contrattuale al Cliente verificando che siano presenti tutte le sottoscrizioni necessarie;
- j) consegna al cliente la Polizza di pegno;
- k) richiama l'attenzione del Cliente in merito alla facoltà di presentare reclamo e di rivolgersi all'ABF o ad altri organismi di conciliazione stragiudiziale delle controversie riportata nella documentazione consegnata.

Nella fase di valutazione:

- a) *effettua la valutazione del valore commerciale del bene offerto in pegno;*
- b) *compila a mezzo personal computer il format da cui poi verrà creata e stampata la polizza nella quale sarà annota la descrizione degli oggetti offerti in pegno e la relativa valutazione di stima nonché la quantificazione della somma erogabile al Cliente;*
- c) *fotografa il bene in format archivibiale in modalità informatica .*

2. Chiusura in buste protette dei beni oggetto del pegno – erogazione e archiviazione della documentazione

contrattuale

Successivamente alla sottoscrizione della documentazione contrattuale, il personale addetto provvede a:

- a) etichettare I beni con un cartellino contenente i dati del cliente e il numero di riferimento della polizza;
- b) imbustare I beni in una busta sigillata alla presenza del Cliente;
- c) erogare l'importo;
- d) archiviare I documenti cartacei;
- e) archiviare i documenti informatici.

3. Custodia dei beni in cassaforte

I beni vengono custoditi in cassaforti con modalità segrete per evidenti motivi di privacy

4. Dispegno della Polizza

Il dispegno è consentito in qualunque momento prima della scadenza del finanziamento ed anche successivamente sino a quando gli oggetti offerti in pegno non siano stati aggiudicati all'asta.

Ogni possessore di polizza potrà riscattare il relativo pegno a fronte della restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento ed il pagamento degli interessi e dei diritti accessori maturati.

Il personale addetto, ricevuta, allo sportello, la richiesta di dispegno dovrà:

- a) fissare un appuntamento con il Cliente/richiedente;
- b) preparare il conteggio estintivo;
- c) effettuare tutti gli adempimenti necessari per la consegna dei beni al richiedente.

Il giorno dell'appuntamento con il Cliente/richiedente, il personale addetto dovrà:

- a) ricevere il Cliente/richiedente e ritirare la polizza verificandone l'originalità e l'integrità.

Qualora il richiedente sia una persona diversa dal Cliente effettuare tutti gli adempimenti antiriciclaggio di cui alla Procedura Antiriciclaggio.

- b) ricevere il pagamento che può avvenire:
 - (b.b) in contanti verificando prima l'autenticità delle banconote;
 - (b.b.b.) a mezzo assegno bancario o assegno circolare e in tal caso l'operazione si perfeziona all'avvenuto incasso;
 - (b.b.b.b) a mezzo bonifico con perfezionamento all'atto dell'accredito sul c/c della società;
 - (b.b.b.b.b.) a mezzo POS con bancomat o carta di credito
- c) emettere la relativa ricevuta di dispegno e far firmare grafometricamente al Cliente;
- d) aprire le buste/involucri che contengono i beni oggetto del pegno alla presenza del Cliente/richiedente verificando l'integrità degli oggetti e la rispondenza degli stessi rispetto a quanto indicato nella polizza e nella scheda tecnica;
- e) fare firmare al Cliente/richiedente il retro della polizza originale;

- f) scaricare la polizza apponendo la data di dispegno sulla matrice della polizza originale;
- g) archiviare l'intera documentazione cartacea, con corrispondente speculare archiviazione informatica ;

5. Rinnovazione

I finanziamenti possono essere rinnovati in qualunque momento sino a quando il pegno non sia stato aggiudicato all'asta, previo pagamento degli interessi di custodia, di mora e di tutti gli oneri accessori se dovuti.

In considerazione del fatto che la rinnovazione del finanziamento è una nuova concessione di credito, trovano applicazione i paragrafi da 1a 3

Nel caso in cui la rinnovazione venga richiesta da un soggetto diverso dal cliente originario, l'addetto deve effettuare tutti gli adempimenti previsti dalla Procedura Antiriciclaggio in relazione al presentatore della polizza.